

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di dicembre, alle ore undici

- 19 dicembre 2019, ore 11 -

In Bologna, nel mio studio in piazza San Francesco n. 13.

Innanzi a me dottoressa SABRINA NALDI, Notaio in Bologna, iscritta presso il Collegio Notarile del Distretto di Bologna, è presente il signor:

- D'ANZI ANGELO, nato a Matera il 4 gennaio 1967, residente a Medicina, via Ercolana n. 670, codice fiscale dichiarato: DNZ NGL 67A04 F052A, della cui personale identità io Notaio sono certo, il quale interviene in questo atto nella sua qualità di Amministratore Unico della società a responsabilità limitata "ARCO FUEL CELLS S.R.L.", con sede in Medicina (BO), via Ercolana n. 670, capitale sociale euro 12.500,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna 03704981202, R.E.A. n. BO-540110, e mi dichiara innanzitutto che in questo luogo, giorno ed ora si è riunita l'assemblea della suddetta società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifica della denominazione della società da ARCO FUEL CELLS S.R.L. ad ARCO FC S.R.L.

2. Ampliamento dell'oggetto sociale per includere la produzione di sistemi di batterie al litio e la facoltà di ricorrere al crowdfunding.

3. Modifiche statutarie ai sensi della normativa sull'equity crowdfunding.

4. Proposta di aumento del capitale per euro 658,00 inscindibile con facoltà che l'eventuale parte dell'aumento non sottoscritta dai soci sia sottoscritta da un terzo;

5. Proposta di aumento di capitale scindibile sino ad euro 1.000.000 comprensivo di sovrapprezzo di euro 998.355,25.

6. Determinazione del compenso all'amministratore

Il comparente assume la Presidenza dell'assemblea a norma dell'art. 15 del vigente statuto sociale e chiede a me notaio di assistervi e redigerne il relativo verbale.

Quindi il Presidente constata e dichiara:

a) che sono presenti tutti i soci, rappresentanti in proprio o per valida delega che resta acquisita agli atti sociali, l'intero capitale sociale e più precisamente:

- D'ANZI ANGELO, titolare della quota del valore nominale di euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero);

- CRISTALLO DAMARIS, titolare della quota del valore nominale di euro 333,33 (trecentotrentatré virgola trentatré) del capitale sociale, presente in persona del Signor MANDURINO PIETRO, nato a Manduria il 13 luglio 1971, residente a Bologna, via Pacinotti n. 43, per delega sottoscritta in data 17 dicembre 2019;

- CRISTALLO GIONATAN, titolare della quota del valore nominale di euro 333,33 (trecentotrentatré virgola trentatré) del capitale sociale, presente in persona del Signor MANDURINO PIETRO, soprageneralizzato, per delega sottoscritta in data 17 dicembre 2019;

- FESTA MARIA, titolare della quota del valore nominale di euro 333,34 (trecentotrentatré virgola trentaquattro), presente in persona del Signor MANDURINO PIETRO, soprageneralizzato, per delega sottoscritta in data 17 dicembre 2019;

- UNIONE FIDUCIARIA SPA, titolare della quota del valore nominale di euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero), presente in persona del Signor

MANDURINO PIETRO, soprageneralizzato, per delega sottoscritta in data 19 dicembre 2019;

- BROVERO CARLO ALBERTO, titolare della quota del valore nominale di euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero), presente in persona del Signor MANDURINO PIETRO, soprageneralizzato, per delega sottoscritta in data 17 dicembre 2019;

- COLOMBO GABRIELE, titolare della quota del valore nominale di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero), presente in persona del Signor MANDURINO PIETRO, soprageneralizzato, per delega sottoscritta in data 17 dicembre 2019;

- MANDURINO PIETRO, titolare della quota del valore nominale di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero);

- EPOUPA MENGOU JOSEPH, titolare della quota del valore nominale di euro 250,00, presente in persona del Signor MANDURINO PIETRO, soprageneralizzato, per delega sottoscritta in data 17 dicembre 2019;

- PIRACCINI GIANLUCA, titolare della quota del valore nominale di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero), presente in persona del Signor MANDURINO PIETRO, soprageneralizzato, per delega sottoscritta in data 17 dicembre 2019;

- SALMON CINOTTI LORENZO, titolare della quota del valore nominale di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero), presente in persona del Signor MANDURINO PIETRO, soprageneralizzato, per delega sottoscritta in data 17 dicembre 2019;

- TAPPI MAURIZIO, titolare della quota del valore nominale di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero), presente in persona del Signor MANDURINO PIETRO, soprageneralizzato, per delega sottoscritta in data 16 dicembre 2019;

b) che è presente l'Amministratore Unico nella persona di se medesimo;

c) che la società è attualmente priva di Organo di controllo;

d) che è presente per assistere all'assemblea il signor BONORA GIORGIO, nato a Mantova il 10 marzo 1959, quale Amministratore Unico della società BERSY-S.R.L. ad unico socio, con sede in Curtatone (MN), frazione Levata, via Alberto Pitentino n. 24, capitale sociale euro 51.480,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Mantova 01555760204, in quanto invitato dallo stesso a partecipare;

e) di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;

f) di aver verificato la regolarità della costituzione dell'assemblea;

g) che pertanto l'assemblea deve ritenersi validamente costituita a norma di statuto e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Chiesta e ottenuta dai presenti la possibilità di trattare congiuntamente i primi tre argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente espone innanzitutto all'assemblea le ragioni che consigliano di modificare la denominazione sociale dall'attuale di "ARCO FUEL CELLS S.R.L." alla nuova di "ARCO FC S.R.L." e di ampliare l'oggetto sociale prevedendo anche la produzione di sistemi di batterie al litio; Egli prosegue inoltre illustrando la possibile futura espansione dell'attività sociale per la quale sarebbe opportuno poter procedere alla raccolta di capitale di rischio attraverso piattaforme online e quindi attraverso il cosiddetto equity crowdfunding.

Il Presidente ricorda all'assemblea che la società è in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di Piccola Media Impresa, come individuati nel Regolamento

CONSOB di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e a tal fine espressamente dichiara che a tutt'oggi il numero medio di dipendenti impiegato dalla società e' assolutamente inferiore a 250 (duecentocinquanta), il totale dello stato patrimoniale non supera i 43 milioni di euro e il fatturato annuo netto non e' superiore ai 50 milioni di euro.

Egli suggerisce pertanto di approvare le modifiche statutarie necessarie e opportune per poter raccogliere capitale di rischio mediante le citate piattaforme online, secondo la procedura e le modalita' di cui al Regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modifiche e integrazioni e cosi' in particolare di:

- prevedere la generale possibilità di raccogliere capitale di rischio mediante le piattaforme online di Equity Crowdfunding, ricorrendone tutti i presupposti di cui alle vigenti normative;
- prevedere due diverse categorie di quote e precisamente: una categoria di quote denominate ordinarie o quote di categoria "A", munite del diritto di voto e soggette e aventi diritto alla prelazione in caso di trasferimento delle partecipazioni sociali, una categoria di quote di categoria "B" sprovviste del diritto di voto e non aventi diritto e non soggette al diritto di prelazione;
- prevedere l'introduzione di una clausola di Co-Vendita (c.d. "Tag-along") e di una clausola di trascinamento (c.d. "Drag-along") in caso di trasferimento del Controllo della Società così come definito nel Regolamento, procedendo a riformulare integralmente la disciplina del trasferimento delle quote sociali sia inter vivos sia mortis causa, con particolare riferimento al diritto di prelazione e all'esercizio dei diritti sociali a norma dell'art. 2468 ultimo comma c.c.;
- introdurre l'obbligo di comunicare alla società e di pubblicare nel sito Internet della società eventuali patti parasociali;
- prevedere che per il diritto di voto e di intervento in assemblea, per l'adozione delle decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, per i quorum deliberativi e costitutivi si faccia riferimento esclusivamente alle quote di partecipazione del capitale sociale per il quale è previsto il diritto di voto.

Il Presidente sottolinea che agli attuali soci verranno assegnate quote di categoria "A" aventi caratteristiche conformi rispetto a quelle attualmente in circolazione.

Il Presidente prosegue quindi dando lettura del nuovo testo degli articoli 4 (oggetto sociale), 6.1 (categorie di quote di partecipazione al capitale), 9 (trasferimento delle partecipazioni sociali, diritto di prelazione, diritto di Co-Vendita, diritto di trascinamento) e 10 (patti parasociali), 15 (assemblea) e 16 (consultazione scritta e consenso espresso per iscritto), di cui propone l'approvazione.

Chiusa la discussione e preso atto che nessuno chiede la parola, il Presidente mette pertanto in votazione per alzata di mano il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea della Società delibera:

- di modificare la denominazione sociale in "ARCO FC S.R.L.";
- di ampliare l'oggetto sociale prevedendo anche la produzione di sistemi di batterie al litio e la possibilità di raccogliere capitale di rischio mediante le piattaforme online di Equity Crowdfunding ricorrendone tutti i presupposti di cui alle vigenti normative, approvando integralmente la formulazione dell'oggetto sociale (articolo 4) come letta dal Presidente in assemblea;
- di prevedere due diverse categorie di quote e precisamente: una categoria di quote denominate ordinarie o quote di categoria "A", munite del diritto di voto e soggette e aventi diritto alla prelazione in caso di trasferimento delle partecipazioni sociali, una categoria di quote di categoria "B" sprovviste del diritto di voto e non aventi diritto e non soggette al diritto di prelazione, approvando integralmente la

formulazione dell'articolo 6.1) come letta dal Presidente in assemblea;

- di prendere atto che tutte le quote di partecipazione al capitale della Società attualmente in circolazione saranno convertite in quote ordinarie o di categoria "A";
- di prevedere una clausola di Co-Vendita (c.d. "Tag-along") e una clausola di trascinarsi (c.d. "Drag-along") in caso di trasferimento del Controllo della Società, procedendo a riformulare integralmente la disciplina del trasferimento delle quote sociali sia inter vivos sia mortis causa, con particolare riferimento al diritto di prelazione e all'esercizio dei diritti sociali a norma dell'art. 2468 ultimo comma c.c., approvando integralmente il testo del nuovo articolo 9) dello statuto sociale come letto dal Presidente;

- introdurre l'obbligo di comunicare alla società e di pubblicare nel sito Internet della società eventuali patti parasociali, approvando integralmente la formulazione del nuovo articolo 10) dello statuto sociale come letto dal Presidente;

- prevedere che per il diritto di voto e di intervento in assemblea, per l'adozione delle decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, per i quorum deliberativi e costitutivi si faccia riferimento esclusivamente alle quote di partecipazione del capitale sociale per il quale è previsto il diritto di voto, approvando così integralmente la formulazione degli articoli 15) e 16) dello statuto sociale come letti dal Presidente.

Conseguentemente gli articoli 1, 6.1, 4, 9, 10, 15 e 16 dello Statuto Sociale sono così modificati:

"Articolo 1) E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "ARCO FC S.R.L."

Articolo 4) La società ha per oggetto l'attività di progettazione, produzione e commercializzazione di generatori di corrente utilizzando celle a combustibile e suoi affini, generatori di idrogeno e suoi affini, dispositivi di stoccaggio e distribuzione di idrogeno e suoi affini, nonché l'attività di produzione di sistemi di batterie al litio, ivi compresa l'attività di assistenza.

La società, occasionalmente ed esclusivamente per il raggiungimento dello scopo sociale principale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, e potrà altresì assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, prestare fidejussione e garanzie a favore di Istituti di Credito o di terzi in genere, il tutto con assenza di svolgimento verso il pubblico (in conformità al d.lgs 385/1993), fatta salva la possibilità - ricorrendone tutti i presupposti di cui alla normativa vigente - di reperire capitali di rischio tramite portali online di "Equity Crowdfunding" ai sensi dell'art. 50 *quinques* e dell'articolo 100-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i., e con espressa esclusione di qualsiasi attività che sia protetta o che non possa essere svolta in forma societaria.

Articolo 6.1) Quote di partecipazione

Tutte le quote di partecipazione al capitale sociale hanno le medesime caratteristiche e conferiscono i medesimi diritti fatta eccezione per quanto stabilito nel presente articolo dello statuto sociale.

La Società qualora sussistano i requisiti di legge può emettere categorie di quote dotate di diritti diversi qui di seguito descritti.

(i) Le quote di partecipazione al capitale di categoria "A" o "quote ordinarie" hanno le seguenti caratteristiche:

(a) sono soggette al diritto di prelazione da parte dei titolari delle quote di

categoria "A" di cui all'Articolo 9.1

(b) attribuiscono il diritto di prelazione di cui all'Articolo 9.1 nell'ipotesi di trasferimento di quote di categoria "A"

(c) attribuiscono il diritto di voto e di intervento nelle delibere assembleari;

(ii) le quote di partecipazione al capitale di categoria "B" hanno le seguenti caratteristiche:

(a) non sono soggette al diritto di prelazione di cui all'Articolo 9.1

(b) non attribuiscono il diritto di prelazione di cui all'Articolo 9.1

(c) sono sprovviste del diritto di voto e di intervento nelle decisioni dei soci.

Il valore delle quote di categoria "B" non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

Le deliberazioni che pregiudicano i diritti di una o più categorie di quote dovranno essere approvate dai soci della categoria interessata riuniti in un'assemblea speciale in analogia a quanto disposto in materia di S.p.A. dall'art. 2376 cod. civ.

Art. 9) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

Definizioni ai fini del presente Statuto:

- il termine "Controllo" indica l'ipotesi in cui un soggetto, persona fisica o giuridica, ovvero più soggetti congiuntamente, dispongono, direttamente o indirettamente, anche tramite patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea dei soci; "Socio di Controllo" "Controllare", "Controllante" e

"Controllata" dovranno essere interpretati conformemente a quanto sopra indicato;

- il termine "Esperto" indica un esperto, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, scelto di comune accordo tra il Socio Trasferente ed il Socio Ricevente che intende esercitare il Diritto di Prelazione, il Diritto di Co-Vendita e/o il Diritto di Drag Along, ovvero, in caso di mancato accordo tra il Socio Trasferente e tale Socio Ricevente che si protragga per più di 15 (quindici) giorni di calendario, designato dal Presidente del Tribunale competente in base alla sede della Società su istanza del Socio più diligente;

- il termine "Quota" indica, collettivamente (i) una quota rappresentativa di una porzione del, o dell'intero, capitale sociale della Società, (ii) qualsiasi diritto che consenta la sottoscrizione e/o l'acquisto di una quota della Società;

- il termine "Soggetto" indica qualsiasi persona fisica o giuridica, società di persone, trust, società fiduciaria, *branch*, ente non riconosciuto, associazione o altro ente;

- con il termine "Trasferimento" si intende qualsiasi forma di trasferimento e assegnazione, *inter vivos*, a titolo oneroso o gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, vendite, permutazioni, donazioni, cessioni, fusioni, scissioni, creazioni di diritti di usufrutto, atti di costituzione di pegno, conferimenti in società, conferimenti in trust, trasferimenti della proprietà mediante cessione del mandato fiduciario) mediante il quale si consegua, in via diretta o indiretta e/o anche sotto forma di contratti ad esecuzione differita, il risultato del trasferimento della proprietà o di qualsivoglia altro diritto su una Quota. Al termine "Trasferire", "Trasferente", "Trasferitario" e "Trasferibile" si intende attribuito un significato coerente a quello di Trasferimento;

- con "Valore di Recesso" si indica il valore che spetterebbe ad un Socio in caso di recesso dalla Società ai sensi dell'art. 2473 del Codice Civile con l'applicazione, ove ne sussistano i presupposti, di uno sconto di minoranza;

- con il termine "Comunicazione di Trasferimento" si indica la comunicazione

scritta ai Soci e, in copia, all'organo amministrativo della Società, a mezzo di

lettera raccomandata A.R. o fax o posta elettronica certificata con il quale si indica (i) le generalità del potenziale cessionario, (ii) la percentuale di capitale sociale rappresentata dalla Quota da Trasferire ed il relativo valore nominale, (iii) l'eventuale corrispettivo per il Trasferimento al Cessionario dell'intera Quota da Trasferire (ed i relativi termini e modalità di pagamento, le garanzie eventualmente pattuite in relazione al pagamento dello stesso e gli eventuali meccanismi di aggiustamento del corrispettivo) offerto dal Potenziale Cessionario (il "Prezzo Offerto") (iv) gli altri termini e condizioni del prospettato Trasferimento, inclusi eventuali obblighi di indennizzo, nonché le dichiarazioni, garanzie e manleve concordate dal Potenziale Cessionario con il Socio Trasferente e l'eventuale assenza di corrispettivo o la controprestazione dovuta al proposto cessionario per il Trasferimento nell'ipotesi in cui la stessa sia diversa dal denaro;

- con il termine "Trasferimenti Consentiti" si intendono i trasferimenti disposti per atto *mortis causa* e i trasferimenti per atto tra vivi a favore dei propri parenti in linea retta e al proprio coniuge, i trasferimenti a favore di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società; e nell'ipotesi di reintestazione da società fiduciaria al proprio fiduciante o nel caso di intestazione dal fiduciante a società fiduciaria (previa esibizione del relativo mandato). Le limitazioni di trasferimento di cui al presente statuto operano invece in caso di trasferimento della proprietà sostanziale della quota sotto la medesima intestazione fiduciaria.

Ogni Trasferimento di Quota perfezionato in violazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto è inefficace nei confronti della Società e degli altri Soci e, pertanto, il relativo Trasferitario non potrà esercitare alcun diritto connesso alla proprietà della Quota nella Società acquisita in violazione del presente Statuto (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto agli utili, il diritto di voto ove spettante ed il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della Società). In tal caso gli Amministratori non sono autorizzati ad iscriverlo nel Registro delle Imprese.

Articolo 9.1) Diritto di Prelazione

Fatti salvi i Trasferimenti Consentiti, qualora un Socio (il "Socio Trasferente") titolare di quote di categoria "A" intenda Trasferire, anche senza corrispettivo o con un corrispettivo diverso dal denaro, tutta la, o parte della, propria Quota di categoria "A" nella Società (la "Quota da Trasferire") ad un terzo (ivi incluso anche ad un Socio) (il "Potenziale Cessionario") dovrà preventivamente offrirla in prelazione a tutti gli altri Soci titolari di Quote di categoria "A" (i "Soci Riceventi"), con le modalità indicate dal presente Articolo (il "Diritto di Prelazione"). Al fine di consentire l'esercizio del Diritto di Prelazione (o dei diritti di Tag Along e Drag Along *infra* disciplinati qualora ne sussistano i presupposti) il Socio Trasferente dovrà darne comunicazione scritta ai Soci titolari di Quote di categoria "A" mediante la Comunicazione di Trasferimento (e anche agli altri soci nel caso in cui sorgono a favore di questi ultimi le condizioni per l'esercizio del Tag Along e/o del Drag Along come *infra* disciplinati).

Entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della Comunicazione di Trasferimento (il "Termine per l'Esercizio della Prelazione"), a pena di decadenza ciascuno dei Soci di categoria "A" avrà il diritto di esercitare il Diritto di Prelazione, inviando comunicazione in tal senso al Socio Trasferente e per conoscenza all'organo amministrativo della Società, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (la "Comunicazione di

Prelazione”). Nella Comunicazione di Prelazione dovrà essere manifestata, irrevocabilmente, la volontà del Socio ricevente di acquistare la Quota da Trasferire al Prezzo Offerto dal Potenziale Cessionario (ovvero al prezzo in danaro determinato ai sensi di quanto infra previsto) ed agli altri termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Trasferimento. Per chiarezza espositiva, si precisa che la Comunicazione di Prelazione non dovrà contenere condizioni sospensive o risolutive di sorta.

Qualora uno o più dei Soci riceventi abbia esercitato il Diritto di Prelazione, l'intera Quota da Trasferire sarà suddivisa tra i Soci riceventi che abbiano validamente esercitato il Diritto di Prelazione entro il Termine per l'Esercizio della Prelazione in proporzione alla Quota di capitale sociale da ciascuno di essi detenuta al momento della consegna della Comunicazione di Trasferimento. Nell'ipotesi in cui il Diritto di Prelazione sorga a fronte dell'intenzione del trasferimento della partecipazione a favore di un socio anche quest'ultimo socio avrà il diritto di esercitare la prelazione in proporzione alla partecipazione da quest'ultimo posseduta, in linea con quanto disciplinato nell'ipotesi in cui l'intenzione di trasferimento che ha fatto sorgere il diritto di prelazione sia derivata dal trasferimento potenziale a favore di un terzo.

Qualora due o più Soci Trasferenti intendano procedere al Trasferimento congiunto di tutte o parte delle proprie Quote di categoria "A" per un corrispettivo unico ed inscindibile poiché determinato in funzione del Trasferimento unitario e contestuale delle predette Quote, potrà essere effettuata un'unica Comunicazione di Trasferimento con indicazione del corrispettivo unitario offerto dal Potenziale Cessionario; in detta ipotesi si applicheranno le previsioni di cui al presente Articolo e per Quota da Trasferire, si intenderà la totalità delle Quote di categoria "A" che i Soci Trasferenti intendono Trasferire al Potenziale Cessionario e per corrispettivo il corrispettivo unico e inscindibile indicato nella Comunicazione di Trasferimento.

I Soci Riceventi che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione e il Socio Trasferente sono reciprocamente obbligati a perfezionare la compravendita della Quota da Trasferire, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte del Socio Trasferente della Comunicazione di Prelazione.

Qualora nessuno dei Soci riceventi abbia esercitato il Diritto di Prelazione in conformità al presente Articolo, ferma restando la facoltà dei Soci di esercitare i diritti di cui agli articoli 9.2) e 9.3), il Socio Trasferente avrà il diritto (ma non l'obbligo) di Trasferire l'intera Quota da Trasferire al Potenziale Cessionario entro e non oltre 60 (sessanta) Giorni Lavorativi decorrenti dalla data di scadenza del Termine per l'Esercizio della Prelazione a condizione che (i) il prezzo di tale Trasferimento sia pari al Prezzo Offerto; e che (ii) tale Trasferimento avvenga ai medesimi termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Trasferimento (iii) siano spirati i termini per l'esercizio del diritto di Co-Vendita e Drag Along, come infra disciplinati, e pertanto il termine di 60 giorni di cui sopra decorre, eventualmente, dalla scadenza dei termini per l'esercizio dei diritti di Co-vendita e Drag Along.

Qualora il Trasferimento non si perfezioni entro il predetto termine di 60 (sessanta) Giorni Lavorativi, il Socio Trasferente, ove intenda Trasferire tutta la, o parte della, propria Quota nella Società ad un terzo (ivi incluso anche a un Socio), dovrà esperire nuovamente la procedura prevista dal presente Articolo.

Ove richiesto da un Socio Ricevente, il Socio Trasferente dovrà comunque dare prova all'Organo Amministrativo della Società ed ai Soci Riceventi dell'avvenuto

Trasferimento della Quota da Trasferire al Potenziale Cessionario, mediante consegna di copia autentica o atto pubblico dell'atto di Trasferimento o di altro documento idoneo ai sensi di legge a provare il trasferimento qualora la Società rivesta la qualifica di p.m.i..

Nel caso in cui il Socio Trasferente intenda Trasferire la Quota da Trasferire senza corrispettivo o contro un corrispettivo diverso dal denaro, i Soci Riceventi che intendano esercitare il Diritto di Prelazione, dovranno chiedere per iscritto al Socio Trasferente che il valore della Quota da Trasferire sia determinato da un Esperto sulla base del Valore di Recesso della Società. La determinazione dell'Esperto sarà valida, definitiva e vincolante per tutti i Soci e dovrà prevedere uno sconto di minoranza qualora applicabile. Gli onorari e rimborsi dovuti all'Esperto saranno a carico del Socio Trasferente. In tal caso, l'Esperto dovrà rendere la propria determinazione entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data di accettazione dell'incarico ed il Termine per l'Esercizio della Prelazione (e/o di esercizio dei diritti di Tag Along o Drag Along infra disciplinati) decorrerà dalla data in cui tale Esperto avrà reso le sue determinazioni alla Parte Trasferente ed al Socio Ricevente che intende esercitare il Diritto di Prelazione o i diritti di Tag Along o Drag Along infra disciplinati.

Articolo 9.2) Diritto di Co-Vendita

Nel caso in cui il Socio o i Soci di Controllo (di seguito nel presente Articolo indicato o indicati anche come il "Socio Trasferente") intenda (o intendano) trasferire al proposto cessionario, mediante un unico atto o più atti, anche non simultanei tra loro - tutta la propria o parte della loro quota - che rappresenti in ogni caso il trasferimento del Controllo, il Socio Trasferente dovrà darne specifica indicazione tramite comunicazione avente tutte le caratteristiche termini e requisiti della Comunicazione di Trasferimento.

Gli altri soci di minoranza (o il solo socio di minoranza), avranno in ogni caso e a propria insindacabile discrezione il diritto di pretendere dal Socio di Controllo (il "diritto di Tag-Along" o il "Diritto di Co-vendita") - e il Socio di Controllo avrà obbligo di far sì - che il proposto cessionario acquisti tutti i (e non solo parte dei) titoli degli altri soci che abbiano esercitato il Tag-Along al medesimo prezzo offerto dal proposto cessionario per i titoli oggetto della Comunicazione di Trasferimento, in ogni caso il prezzo destinato ai soci di minoranza che intendano esercitare il diritto di Tag Along non potrà essere inferiore al valore della quota secondo i criteri stabiliti in caso di recesso con applicazione di uno sconto di minoranza.

Il diritto di Tag-Along potrà essere esercitato dagli altri soci, a pena di decadenza del relativo diritto, mediante lettera raccomandata A.R., fax o messaggio di posta elettronica certificata spedita al Socio di Controllo (e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società o all'Amministratore Unico) entro il trentesimo giorno dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento.

Nel caso di esercizio del diritto di Tag-Along da parte dei soci di minoranza, il trasferimento al proposto cessionario dei titoli di tali soci dovrà aver luogo contestualmente al trasferimento (dal Socio Trasferente al proposto cessionario medesimo) dei titoli oggetto della Comunicazione di Trasferimento, nel giorno, luogo e ora che il Socio di Controllo comunicherà per iscritto al socio di minoranza con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni.

Sempre nel caso di esercizio del diritto di Tag-Along da parte del socio di minoranza:

- la titolarità dei titoli degli altri soci sarà trasferita al proposto cessionario

contestualmente alla stipula dell'atto di trasferimento; e

- ove il proposto cessionario non acquisti (per qualsivoglia ragione) i titoli degli altri soci con le modalità sopra indicate, il Socio di Controllo potrà a propria scelta decidere di non procedere al trasferimento al proposto cessionario dei titoli oggetto della Comunicazione di Trasferimento, ovvero di acquistare dagli altri soci i titoli degli stessi al medesimo prezzo e condizioni al quale avrebbero dovuto essere acquistati dal proposto cessionario secondo la disciplina del presente Articolo, fatta salva, in tale ultimo caso, la facoltà degli altri soci, ciascuno in maniera disgiunta e autonoma, di rinunciare alla vendita dei propri titoli.

Nel caso in cui il Socio di Controllo intenda Trasferire la quota da trasferire senza corrispettivo o contro un corrispettivo diverso dal denaro si fa riferimento *mutatis mutandis* a quanto disposto all'Articolo 9.1 e ai criteri minimi di valutazione di cui sopra al presente Articolo.

Articolo 9.3) Diritto di Drag Along

Qualora siano decorsi i termini sopra indicati senza che i soci aventi diritto abbiano esercitato il diritto di Tag-Along e il Diritto di Prelazione, il socio di Controllo, qualora riceva un'offerta per il trasferimento del 100% del capitale sociale, avrà il diritto di pretendere dal socio di minoranza (il "diritto di *Drag-Along*") - e il socio di minoranza assume l'obbligo nei confronti del socio di Controllo - di trasferire al Proposto Cessionario, insieme ai titoli oggetto della Comunicazione di Trasferimento, anche tutti i (e non solo una parte dei) propri titoli: (i) ai medesimi termini e condizioni ai quali verrebbero ceduti i titoli del socio di Controllo; e (ii) a fronte del contestuale pagamento a favore del socio di minoranza del medesimo prezzo offerto dal proposto cessionario per l'acquisto dei titoli oggetto della Comunicazione di Trasferimento.

Il diritto di Drag-Along dovrà essere esercitato dal socio di Controllo mediante lettera raccomandata A.R., fax o messaggio di posta elettronica certificata spedita al socio di minoranza (e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società o all'Amministratore Unico) entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo previsto dai precedenti paragrafi per l'esercizio da parte dei soci dei diritti di Prelazione e di Tag - Along, a pena di decadenza del relativo diritto, restando in ogni caso inteso che il diritto di Drag-Along potrà ritenersi validamente esercitato solo qualora il corrispettivo offerto dal proposto cessionario ai soci di minoranza per l'acquisto dei titoli oggetto della Comunicazione di Trasferimento di cui all'Articolo 10 non sia inferiore al corrispettivo determinato sulla base del valore economico della Società calcolato - alla data di esercizio del diritto di Drag- Along, secondo i criteri di cui all'art. 2473 cod. civ. - dall'Esperto.

Nel caso in cui il socio di Controllo intenda trasferire al proposto cessionario la Quota senza corrispettivo o contro un corrispettivo diverso dal denaro si fa riferimento *mutatis mutandis* a quanto disposto all'articolo 9.2) e ai criteri minimi sopra indicati al presente articolo.

Nell'ipotesi in cui il socio di minoranza non adempia all'obbligo di trasferimento connesso al diritto di Drag Along il Socio di Controllo avrà il diritto di riscattare le quote del socio di minoranza, sempre al fine di esercitare il diritto di Drag Along, ai patti e alle condizioni indicate nel presente articolo.

Articolo 9.4) Trasferimento mortis causa

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili mortis causa.

In caso di comproprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un

rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.

Articolo 10) PATTI PARASOCIALI

Nel caso in cui la società intende effettuare raccolta di capitale di rischio tramite portali online, in accordo con il Regolamento Consob n. 18592/2013, qualora risultassero sottoscritti dei patti parasociali, i soci aderenti sono obbligati a darne tempestiva comunicazione alla società e a rendere disponibile all'organo amministrativo una copia integrale dell'accordo sottoscritto affinché lo stesso venga pubblicato sul sito internet della società.

Articolo 15) ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o da uno degli Amministratori mediante lettera raccomandata a.r. spedita ai soci, o consegnata a mano e sottoscritta in calce per ricevuta, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese, ed ai sindaci ed al revisore legale dei conti, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nello stesso termine può essere convocata anche mediante fax o e-mail da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo conosciuto dalla società in base alle risultanze del Registro delle Imprese o delle comunicazioni effettuate per iscritto dai soci ai sensi del precedente articolo 5), ed ai sindaci ed al revisore legale dei conti, se nominati. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal destinatario.

E' consentito ai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea con domanda scritta contenente gli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale per il quale è attribuito il diritto di voto e sono presenti o informati della riunione tutti gli amministratori, sindaci e revisore legale dei conti, se nominati, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori, i sindaci ed il revisore legale dei conti, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultino iscritti come soci ai sensi di legge e che siano titolari di quote di partecipazione al capitale per il quale lo statuto prevede l'esercizio del diritto di voto; ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta. Le deleghe sono conservate dalla società.

Ha diritto di voto ogni socio titolare di quote di partecipazione al capitale per il quale lo statuto prevede l'esercizio del diritto di voto, che sia iscritto presso il Registro delle Imprese o che giustifichi la propria qualità di socio titolare di quote che attribuiscono il diritto di voto esibendo idoneo titolo di legittimazione - ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore più anziano di età; in mancanza l'Assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza degli intervenuti, facendosi riferimento ai Soci titolari delle quote di partecipazione al capitale

sociale per il quale è previsto il diritto di voto.

Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina pure un segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessari, due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

L'Assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, salvo nei casi in cui la legge richieda una maggioranza più elevata. Ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi si fa riferimento esclusivamente alle quote di partecipazione del capitale sociale per il quale è previsto il diritto di voto.

Le deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

E' ammessa la possibilità che l'assemblea dei soci possa svolgersi anche per teleconferenza, videoconferenza, con comunicazione videoscritta in tempo reale (chat), secondo apposito regolamento deliberato dall'assemblea stessa. Tale regolamento dovrà disciplinare le modalità di collegamento, le formalità richieste per la verifica del numero legale e per l'adozione e verbalizzazione delle deliberazioni. In particolare, il regolamento deve prevedere quanto segue:

- che il Presidente dell'assemblea possa accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che il Segretario e/o il Soggetto verbalizzante possano percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, di ricevere o visionare documentazione riguardante la riunione o poterne trasmettere, di partecipare alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
- che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione e/o il Soggetto verbalizzante onde consentire la stesura del relativo verbale.

Articolo 16) CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO.

1. Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta, promossa da ciascuno degli amministratori oppure da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale: i promotori provvedono a sottoporre a ciascun socio, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata, telegramma al domicilio risultante dal Registro delle Imprese o a mezzo fax o e-mail al numero o all'indirizzo conosciuto dalla società in base alle risultanze del Registro delle Imprese o delle comunicazioni effettuate per iscritto dai soci ai sensi del precedente articolo 5), un testo scritto, dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e l'invito ad esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra, entro un termine stabilito non inferiore ad 8 (otto) giorni dal ricevimento della comunicazione. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato.

Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il proprio consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto o altrimenti approvandolo per iscritto.

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci titolari di quote di partecipazione del capitale sociale per il quale è previsto il diritto di voto siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta entro il termine di cui sopra; ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo.

2. Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto, ciascun socio manifesta il proprio consenso mediante sottoscrizione di un documento da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; la decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei soci titolari di quote di partecipazione del capitale sociale per il quale è previsto il diritto di voto abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico.

3. La documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società.

Ogni socio titolare di quote di partecipazione del capitale sociale per il quale è previsto il diritto di voto ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni sono prese col voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, salvi i casi in cui la legge richieda una maggioranza più elevata. Ai fini del calcolo delle maggioranze si fa riferimento esclusivamente alle quote di partecipazione del capitale sociale per il quale è previsto il diritto di voto.

E' compito degli amministratori verificare che la procedura decisionale di consultazione scritta sia stata formalmente rispettata, provvedere a raccogliere i documenti di risposta alla consultazione dei soci, eseguire i conteggi necessari ai fini della determinazione del quorum deliberativo, comunicare a tutti i soci ed ai sindaci o al revisore legale dei conti, ove nominati, i risultati della decisione. In caso di assunzione della decisione, i medesimi cureranno la trascrizione mediante annotazione sul libro delle decisioni dei soci. Degli esiti degli accertamenti suddetti dovrà essere dato conto nell'annotazione suddetta."

E' conferito mandato all'Amministratore Unico per l'attuazione della presente delibera, con i più ampi poteri."

Avvenuta la votazione, il presidente procede pertanto all'accertamento del suo risultato e dichiara

approvata

all'unanimità degli aventi diritto al voto la proposta di deliberazione come sopra formulata.

Continuando con la trattazione di quanto al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente espone all'assemblea le ragioni che consigliano di aumentare il capitale sociale da euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento virgola zero zero) ad euro 13.158,00 (tredicimilacentocinquantotto virgola zero zero) e così per euro 658,00 (seicentocinquantotto virgola zero zero); egli propone di realizzare l'operazione nel modo seguente:

a) aumento, a pagamento e inscindibile, del capitale sociale ad euro 13.158,00 (tredicimilacentocinquantotto virgola zero zero) mediante creazione di nuove quote di categoria "A" da offrirsi in sottoscrizione ai soci nei termini di legge in proporzione alle partecipazioni da essi precedentemente possedute, quote la cui emissione e le cui caratteristiche sono previste all'articolo 6.1) dello statuto della Società così come sopra approvato.

A tal proposito il Presidente ricorda agli intervenuti che le quote di categoria "A"

sono titolari di diritti di voto proporzionali rispetto al valore nominale della partecipazione;

b) attribuzione ai soci che abbiano effettuato la sottoscrizione, del diritto di prelazione, da esercitarsi anche parzialmente, per l'acquisto delle quote eventualmente rimaste non sottoscritte e che, qualora la suddetta prelazione non sia esercitata, in tutto o in parte, il diritto di sottoscrizione possa essere esercitato anche da terzi;

c) previsione che comunque il deliberato aumento debba essere integralmente sottoscritto e versato al momento della sottoscrizione;

d) previsione dell'efficacia immediata della sottoscrizione - pur se condizionata all'iscrizione della deliberazione di adozione di nuovo statuto sociale nel Registro delle Imprese competente.

A tal proposito il Presidente precisa altresì che:

- i soci tutti hanno già dichiarato di voler rinunciare al diritto di sottoscrizione;

- il signor BONORA GIORGIO, in rappresentanza della sopracitata società unipersonale BERSY - SRL, ha manifestato l'intenzione di sottoscrivere il deliberando aumento per intero e così per euro 658,00 (seicentocinquantotto virgola zero zero), procedendo altresì al versamento integrale della quota sottoscritta.

Il Presidente dell'Assemblea attesta infine la realizzabilità giuridica dell'operazione proposta, risultando il capitale sociale interamente versato ed esistente e le quote emesse tutte interamente liberate, come da situazione patrimoniale aggiornata alla data del 18 dicembre 2019, che illustra all'assemblea e di cui propone l'approvazione.

Chiusa l'esposizione e preso atto che nessuno chiede la parola, il Presidente mette pertanto in votazione per alzata di mano il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea della società delibera:

- di approvare la situazione patrimoniale aggiornata alla data del 18 dicembre 2019 illustrata dal Presidente in assemblea;

- di aumentare, a pagamento e in modo inscindibile, il capitale sociale da euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento virgola zero zero) ad euro 13.158,00 (tredicimilacentocinquantotto virgola zero zero) mediante creazione di nuove quote di categoria "A" da offrirsi in sottoscrizione ai soci nei termini di legge in proporzione alle partecipazioni da essi precedentemente possedute, prendendo atto che le quote di categoria "A" sono titolari di diritti di voto proporzionali rispetto al valore nominale della partecipazione e approvando senza eccezione alcuna le modalità proposte dal Presidente e sopra indicate alle lettere a), b), c) e d).

E' conferito mandato all'Amministratore Unico per l'attuazione della presente delibera, con i più ampi poteri."

Avvenuta la votazione, il Presidente procede pertanto all'accertamento del suo risultato e dichiara

approvata

all'unanimità degli aventi diritto al voto la proposta di deliberazione come sopra formulata.

A questo punto il Presidente dà atto che:

- i soci tutti hanno dichiarato di rinunciare come rinunziano al diritto di sottoscrizione;

- il Signor BONORA GIORGIO, in rappresentanza della società unipersonale BERSY - S.R.L., procede alla sottoscrizione del deliberato aumento di capitale di euro 658,00 (seicentocinquantotto virgola zero zero) e all'integrale versamento

della quota sottoscritta mediante bonifico bancario di pari importo eseguito nel conto corrente della società per il tramite di Unicredit Spa, filiale di Mantova, Corso Matteotti, in data 17 dicembre 2019 cro n. 1101193510519956.

A tal punto il Presidente precisa che, a seguito della deliberata operazione, il capitale sociale di euro 13.158,00 (tredicimilacentocinquantotto virgola zero zero) spetta come segue:

- D'ANZI ANGELO: quota del valore nominale di euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero);
- CRISTALLO DAMARIS: quota del valore nominale di euro 333,33 (trecentotrentatré virgola trentatré);
- CRISTALLO GIONATAN: quota del valore nominale di euro 333,33 (trecentotrentatré virgola trentatré);
- FESTA MARIA: quota del valore nominale di euro 333,34 (trecentotrentatré virgola trentaquattro);
- UNIONE FIDUCIARIA SPA: quota del valore nominale di euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero);
- BROVERO CARLO ALBERTO: quota del valore nominale di euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero);
- COLOMBO GABRIELE: quota del valore nominale di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero);
- MANDURINO PIETRO: quota del valore nominale di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero);
- EPOUPA MENGOU JOSEPH: quota del valore nominale di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero);
- PIRACCINI GIANLUCA: quota del valore nominale di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero);
- SALMON CINOTTI LORENZO: quota del valore nominale di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero);
- TAPPI MAURIZIO: quota del valore nominale di euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero);
- BERSY - SRL unipersonale: quota del valore nominale di euro 658,00 (seicentocinquantotto virgola zero zero).

In considerazione pertanto dell'avvenuta integrale sottoscrizione del deliberato aumento di capitale, il Presidente propone di modificare ulteriormente lo Statuto sociale all'articolo 6), precisando che detta modifica si intende comunque condizionata all'iscrizione delle precedenti deliberazioni nel competente Registro delle Imprese.

Il Presidente mette pertanto in votazione per alzata di mano il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea della Società delibera:

- di modificare l'articolo 6 dello Statuto Sociale secondo il seguente tenore letterale:

"Articolo 6) Il capitale sociale è di euro 13.158,00 (tredicimilacentocinquantotto virgola zero zero) ed è diviso in quote a norma di legge.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

In caso di conferimento di prestazione d'opera o di servizi la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale al conferimento.

6.1) Quote di partecipazione

Tutte le quote di partecipazione al capitale sociale hanno le medesime caratteristiche e conferiscono i medesimi diritti fatta eccezione per quanto stabilito nel presente articolo dello statuto sociale.

La Società qualora sussistano i requisiti di legge può emettere categorie di quote dotate di diritti diversi qui di seguito descritti.

(i) Le quote di partecipazione al capitale di categoria "A" o "quote ordinarie" hanno le seguenti caratteristiche:

(a) sono soggette al diritto di prelazione da parte dei titolari delle quote di categoria "A" di cui all'Articolo 9.1

(b) attribuiscono il diritto di prelazione di cui all'Articolo 9.1 nell'ipotesi di trasferimento di quote di categoria "A"

(c) attribuiscono il diritto di voto e di intervento nelle delibere assembleari;

(ii) le quote di partecipazione al capitale di categoria "B" hanno le seguenti caratteristiche:

(a) non sono soggette al diritto di prelazione di cui all'Articolo 9.1

(b) non attribuiscono il diritto di prelazione di cui all'Articolo 9.1

(c) sono sprovviste del diritto di voto e di intervento nelle decisioni dei soci.

Il valore delle quote di categoria "B" non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

Le deliberazioni che pregiudicano i diritti di una o più categorie di quote dovranno essere approvate dai soci della categoria interessata riuniti in un'assemblea speciale in analogia a quanto disposto in materia di S.p.A. dall'art. 2376 cod. civ."

E' conferito mandato all'Amministratore Unico per l'attuazione della presente delibera, con i più ampi poteri."

Avvenuta la votazione, il presidente procede pertanto all'accertamento del suo risultato e dichiara

approvata

all'unanimità degli aventi diritto al voto la proposta di deliberazione come sopra formulata.

Il Presidente mi consegna pertanto il nuovo testo dello statuto sociale, che tiene conto dell'aumento di capitale teste' deliberato e delle modifiche statutarie precedentemente approvate, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente presente l'assemblea.

Passando alla trattazione di quanto al quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente espone all'assemblea le ragioni, anche di natura economica e finanziaria, che consigliano di aumentare ulteriormente a pagamento il capitale sociale da euro 13.158,00 (tredicimilacentocinquantotto virgola zero zero) sino ad euro 14.802,75 (quattordicimilaottocentodue virgola settantacinque) e così' per euro 1.644,75 (milleseicentoquarantaquattro virgola settantacinque) con un sovrapprezzo complessivo di euro 998.355,25 (novecentonovantottomilatrecentocinquantacinque virgola venticinque), destinando il suddetto aumento in via esclusiva alla raccolta di capitale di rischio tramite portali *on line* ai sensi dell'art. 50 *quinques* e dell'articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i.. e così come disciplinato dal Regolamento Consob n. 18592/2013.

Egli si sofferma sulla disciplina per l'offerta del capitale della società tramite portali *on - line e in* particolare illustra agli intervenuti che con l'aumento oggetto

di discussione saranno offerte in sottoscrizione anche a terzi, e senza previsione di diritti di sottoscrizione, quote di partecipazione al capitale di categoria "A" e "B" la cui emissione e le caratteristiche sono previste dall'articolo 6.1) dello statuto sociale teste' approvato; a tal fine il Presidente ricorda che le quote di categoria "B" sono sprovviste del diritto di voto mentre le quote di categoria "A" sono titolari di diritti di voto proporzionali rispetto al valore nominale della partecipazione.

Egli propone di realizzare l'operazione nel modo seguente:

a) aumento scindibile del capitale sociale per euro 1.644,75 (milleseicentoquarantaquattro virgola settantacinque) con un sovrapprezzo complessivo di euro 998.355,25 (novecentonovantottomilatrecentocinquantacinque virgola venticinque), mediante creazione di nuove quote da offrirsi in sottoscrizione ai terzi, ivi inclusi i soci, mediante piattaforme online in conformità al D.L. 179/2012 e al Regolamento Consob n. 18592/2013, aventi le seguenti caratteristiche:

- quote di categoria "A" a coloro che intendano sottoscrivere e versare in maniera contestuale una quota di partecipazione al capitale pari o superiore ad Euro 32,90 (trentadue virgola novanta) oltre al relativo sovrapprezzo per un importo complessivo minimo di euro 20.000,01 (ventimila virgola zero uno), arrotondato ad ad euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) per mere esigenze contabili;

- quote di categoria "B" a coloro che intendano sottoscrivere e versare in maniera contestuale una quota di partecipazione al capitale inferiore a Euro 32,90 (trentadue virgola novanta) ma in ogni caso almeno pari a Euro 0,82 (zero virgola ottantadue) oltre al relativo sovrapprezzo per un importo complessivo minimo di versamento di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);

b) previsione che debbano essere integralmente versati in denaro all'atto della sottoscrizione sia il deliberato aumento sia il sovrapprezzo proporzionale alla sottoscrizione stessa;

c) previsione che l'aumento debba essere sottoscritto entro il termine finale del 30 aprile 2020;

d) previsione che l'offerta di sottoscrizione delle nuove quote ai terzi, ivi inclusi gli attuali soci, ai quali non è in ogni caso riconosciuto alcun diritto di sottoscrizione proporzionale alle rispettive quote, avverrà mediante ricorso alla piattaforma online di equity crowdfunding "www.crowdfundme.it", gestita dalla società "CrowdFundMe Spa" con sede in Milano, via Legnano n. 28, capitale sociale euro 62.525,60, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 08161390961. A tale riguardo il Presidente ricorda che:

- per il perfezionamento dell'offerta di sottoscrizione sul portale on-line, almeno il 5% (cinque per cento) delle quote offerte in sottoscrizione, di cui al presente aumento, dovranno essere sottoscritte da investitori professionali o dagli altri soggetti qualificati e/o dagli altri soggetti qualificati come identificati in base all'articolo 24 comma 2 della delibera Consob 18592 del 26 giugno 2013 e successive modifiche e integrazioni;

- come previsto all'art. 24 comma 1 della citata delibera Consob 18592, lo statuto sopra approvato e allegato prevede (i) un diritto di covendita (altresì denominato diritto di Tag Along) nel caso in cui i soci di controllo della Società trasferiscano direttamente o indirettamente il controllo a terzi; (ii) l'onere in capo ai soci della Società di rendere disponibili i patti parasociali agli amministratori della Società al fine di pubblicarli sul sito internet della Società;

e) previsione che tutti i diritti sociali derivanti dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale qui deliberato potranno essere fatti valere dai soci al momento della loro

sottoscrizione, il tutto nel rispetto disciplina delle offerte tramite portali *on line* in base alla normativa sopra indicata e agli accordi tra il gestore e la banca o l'impresa di investimento presso il quale verranno depositati i versamenti compiuti in forza dell'aumento di capitale qui deliberato;

f) previsione che la delibera relativa all'aumento del capitale sociale sarà da intendersi sospensivamente condizionata all'iscrizione nel Registro delle Imprese delle altre modificazioni statutarie testé deliberate.

Il Presidente, infine, evidenzia che l'offerta tramite il suddetto portale di equity crowdfunding "www.crowdfundme.it", gestito dalla società "CrowdFundMe Spa", società in possesso di tutti i requisiti previsti anche dalle più recenti modifiche del Regolamento Consob n. 18592/2013, avrà natura irrevocabile.

Da ultimo il Presidente dell'Assemblea attesta infine la realizzabilità giuridica dell'operazione proposta, risultando il capitale sociale interamente versato ed esistente e le quote emesse tutte interamente liberate, come dalla situazione patrimoniale aggiornata alla data del 18 dicembre 2019 già sottoposta all'esame dell'assemblea.

Chiusa l'esposizione e preso atto che nessuno chiede la parola, il Presidente mette pertanto in votazione per alzata di mano il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea della società delibera:

- di aumentare, a pagamento e in modo scindibile, il capitale sociale per euro 1.644,75 (milleseicentoquarantaquattro virgola settantacinque) con un sovrapprezzo complessivo di euro 998.355,25 (novecentonovantottomilatrecentocinquantacinque virgola venticinque), mediante creazione di nuove quote da offrirsi in sottoscrizione ai terzi, ivi inclusi i soci, mediante piattaforme online in conformità al D.L. 179/2012 e al Regolamento Consob n. 18592/2013, aventi le seguenti caratteristiche:

i) quote di categoria "A" a coloro che intendano sottoscrivere e versare in maniera contestuale una quota di partecipazione al capitale pari o superiore ad Euro 32,90 (trentadue virgola novanta) oltre al relativo sovrapprezzo per un importo complessivo minimo di euro 20.000,01 (ventimila virgola zero uno), arrotondato ad ad euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) per mere esigenze contabili;

ii) quote di categoria "B" a coloro che intendano sottoscrivere e versare in maniera contestuale una quota di partecipazione al capitale inferiore a Euro 32,90 (trentadue virgola novanta) ma in ogni caso almeno pari a Euro 0,82 (zero virgola ottantadue) oltre al relativo sovrapprezzo per un importo complessivo minimo di versamento di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);

entro il termine finale di sottoscrizione del 30 aprile 2020, approvando senza eccezione alcuna le modalità proposte dal Presidente e sopra indicate alle lettere a), b), c) d) e) et f);

- di dare mandato all'Amministratore Unico per compiere tutto quanto richiesto, necessario e utile per la completa attuazione della presenta delibera anche a mezzo di procuratori speciali dal medesimo designato con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che fossero allo scopo necessarie o opportune anche ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e al compimento delle formalità presso la Consob, delegando altresì lo stesso Organo Amministrativo, sempre con facoltà di *sub delega*, a compiere ogni attività inerente e conseguente alle presenti operazioni sul capitale come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: depositare lo statuto sociale aggiornato anche a seguito dell'operazione sul capitale oggetto di delibera, compiere, di concerto con il gestore, tutte le attività e verifiche richieste dalla normativa e dai regolamenti vigenti in materia di raccolta di capitale di rischio da

parte di P.M.I tramite portali *on-line*, a depositare l'elenco soci aggiornato presso il Registro delle Imprese con l'indicazione della categoria di quota attribuita a ciascun socio in conformità a quanto sopra deliberato, a pubblicare nel portale di *equity crowdfunding* - www.crowdfundme.it - tutta la documentazione inerente la Società e i presenti aumenti di capitale in ottemperanza alla disciplina di Consob sopra indicata e ai rapporti contrattuali instaurati tra la Società e Crowdfundme S.p.A. con sede in Milano e dello statuto della Società."

Avvenuta la votazione, il Presidente procede pertanto all'accertamento del suo risultato e dichiara

approvata

all'unanimità degli aventi diritto al voto la proposta di deliberazione come sopra formulata.

Terminando con la trattazione di quanto all'ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone di stabilire il compenso per l'Amministratore Unico attualmente in carica per l'anno 2020 in euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) lordi e all'uopo illustra all'assemblea le ragioni alla base di tale determinazione, precisando che trattasi di un compenso inferiore agli importi medi per analoghe posizioni.

Chiusa la discussione e preso atto che nessuno chiede la parola, il Presidente mette pertanto in votazione per alzata di mano il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea della Società delibera:

- di stabilire in euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) lordi il compenso dell'Amministratore Unico attualmente in carica per l'anno 2020.

E' conferito mandato all'organo amministrativo per l'attuazione della presente delibera, con i più ampi poteri."

Avvenuta la votazione, il presidente procede pertanto all'accertamento del suo risultato e dichiara

approvata

all'unanimità degli aventi diritto al voto la proposta di deliberazione come sopra formulata.

Da ultimo il Presidente dà atto che la società non è attualmente proprietaria di beni mobili registrati né di diritti reali su beni immobili.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore

Il Componente consente il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.30/06/2003, n.196 e del Regolamento Europeo 2016/679 (c.d. General Data Protection Regulation G.D.P.R.); gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico della Società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto con l'ausilio di mezzo elettronico da persona di mia fiducia, completato di mia mano e del quale, presente l'assemblea, ho dato lettura al componente che lo approva e con me lo sottoscrive. Consta di pagine intere trentasei e parte della trentasettesima, di dieci fogli.

Sottoscritto alle ore 13 e 30

F.to D'Anzi Angelo

F.to Sabrina Naldi notaio

ALLEGATO "A"
al rep. n. 17174/6769
STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1) E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "ARCO FC S.R.L."

Art. 2) La società ha sede legale in Medicina (BO) all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Con decisione dell'organo amministrativo potranno essere istituite e soppresse succursali, agenzie, uffici e rappresentanze altrove, mentre per l'istituzione e soppressione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.

Art. 3) La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 4) La società ha per oggetto l'attività di progettazione, produzione e commercializzazione di generatori di corrente utilizzando celle a combustibile e suoi affini, generatori di idrogeno e suoi affini, dispositivi di stoccaggio e distribuzione di idrogeno e suoi affini, nonché l'attività di produzione di sistemi di batterie al litio, ivi compresa l'attività di assistenza.

La società, occasionalmente ed esclusivamente per il raggiungimento dello scopo sociale principale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, e potrà altresì assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, prestare fidejussione e garanzie a favore di Istituti di Credito o di terzi in genere, il tutto con assenza di svolgimento verso il pubblico (in conformità al d.lgs 385/1993), fatta salva la possibilità - ricorrendone tutti i presupposti di cui alla normativa vigente - di reperire capitali di rischio tramite portali online di "Equity Crowdfunding" ai sensi dell'art. 50 *quinques* e dell'articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i., e con espressa esclusione di qualsiasi attività che sia protetta o che non possa essere svolta in forma societaria.

Art. 5) Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

E' onere dei soci comunicare per iscritto alla società il numero di telefax e l'indirizzo e-mail affinché siano anch'essi utilizzabili dalla società anche qualora non risultanti dal Registro delle Imprese; in mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti del socio di tali forme di comunicazione.

CAPITALE - PARTECIPAZIONI - FINANZIAMENTI

Articolo 6) Il capitale sociale è di euro 13.158,00 (tredicimilacentocinquantotto virgola zero zero) ed è diviso in quote a norma di legge.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

In caso di conferimento di prestazione d'opera o di servizi la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale al conferimento.

6.1) Quote di partecipazione

Tutte le quote di partecipazione al capitale sociale hanno le medesime caratteristiche e conferiscono i medesimi diritti fatta eccezione per quanto stabilito

nel presente articolo dello statuto sociale.

La Società qualora sussistano i requisiti di legge può emettere categorie di quote dotate di diritti diversi qui di seguito descritti.

(i) Le quote di partecipazione al capitale di categoria "A" o "quote ordinarie" hanno le seguenti caratteristiche:

(a) sono soggette al diritto di prelazione da parte dei titolari delle quote di categoria "A" di cui all'Articolo 9.1

(b) attribuiscono il diritto di prelazione di cui all'Articolo 9.1 nell'ipotesi di trasferimento di quote di categoria "A"

(c) attribuiscono il diritto di voto e di intervento nelle delibere assembleari;

(ii) le quote di partecipazione al capitale di categoria "B" hanno le seguenti caratteristiche:

(a) non sono soggette al diritto di prelazione di cui all'Articolo 9.1

(b) non attribuiscono il diritto di prelazione di cui all'Articolo 9.1

(c) sono sprovviste del diritto di voto e di intervento nelle decisioni dei soci.

Il valore delle quote di categoria "B" non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

Le deliberazioni che pregiudicano i diritti di una o più categorie di quote dovranno essere approvate dai soci della categoria interessata riuniti in un'assemblea speciale in analogia a quanto disposto in materia di S.p.A. dall'art. 2376 cod. civ.

Articolo 7) In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle partecipazioni possedute.

Salvo che per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.

In caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo per perdite, la copia della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le eventuali osservazioni del collegio sindacale o dei revisori, se nominati, non deve restare depositata nella sede della società per gli otto giorni precedenti all'assemblea, ma sarà letta ed illustrata, eventualmente con le osservazioni del collegio sindacale o dei revisori, se nominati, durante l'assemblea dei soci.

Articolo 8) I soci potranno eseguire versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Il rimborso dei finanziamenti è in ogni caso sottoposto a quanto previsto dall'art. 2467 c.c..

La società ha facoltà di raccogliere risparmio presso i propri dipendenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale. I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli si applica l'articolo 2483, comma 2. La decisione di emissione dei titoli di debito deve indicare:

a) il valore nominale di ciascun titolo;

b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;

c) il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;

d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale ed agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;

e) se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

I titoli di debito devono indicare:

a) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;

b) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;

c) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese;

d) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori della società;

e) le eventuali garanzie da cui sono assistiti;

f) se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.

Art. 9) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

Definizioni ai fini del presente Statuto:

- il termine "Controllo" indica l'ipotesi in cui un soggetto, persona fisica o giuridica, ovvero più soggetti congiuntamente, dispongono, direttamente o indirettamente, anche tramite patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea dei soci; "Socio di Controllo" "Controllare", "Controllante" e

"Controllata" dovranno essere interpretati conformemente a quanto sopra indicato;

- il termine "Esperto" indica un esperto, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, scelto di comune accordo tra il Socio Trasferente ed il Socio Ricevente che intende esercitare il Diritto di Prelazione, il Diritto di Co-Vendita e/o il Diritto di Drag Along, ovvero, in caso di mancato accordo tra il Socio Trasferente e tale Socio Ricevente che si protragga per più di 15 (quindici) giorni di calendario, designato dal Presidente del Tribunale competente in base alla sede della Società su istanza del Socio più diligente;

- il termine "Quota" indica, collettivamente (i) una quota rappresentativa di una porzione del, o dell'intero, capitale sociale della Società, (ii) qualsiasi diritto che consenta la sottoscrizione e/o l'acquisto di una quota della Società;

- il termine "Soggetto" indica qualsiasi persona fisica o giuridica, società di persone, trust, società fiduciaria, *branch*, ente non riconosciuto, associazione o altro ente;

- con il termine "Trasferimento" si intende qualsiasi forma di trasferimento e assegnazione, *inter vivos*, a titolo oneroso o gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, vendite, permuta, donazioni, cessioni, fusioni, scissioni, creazioni di diritti di usufrutto, atti di costituzione di pegno, conferimenti in società, conferimenti in trust, trasferimenti della proprietà mediante cessione del mandato fiduciario) mediante il quale si consegua, in via diretta o indiretta e/o anche sotto forma di contratti ad esecuzione differita, il risultato del trasferimento della proprietà o di qualsivoglia altro diritto su una Quota. Al termine "Trasferire", "Trasferente", "Trasferitario" e "Trasferibile" si intende attribuito un significato

coerente a quello di Trasferimento;

- con “Valore di Recesso” si indica il valore che spetterebbe ad un Socio in caso di recesso dalla Società ai sensi dell’art. 2473 del Codice Civile con l’applicazione, ove ne sussistano i presupposti, di uno sconto di minoranza;

- con il termine “Comunicazione di Trasferimento” si indica la comunicazione scritta ai Soci e, in copia, all’organo amministrativo della Società, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o fax o posta elettronica certificata con il quale si indica (i) le generalità del potenziale cessionario, (ii) la percentuale di capitale sociale rappresentata dalla Quota da Trasferire ed il relativo valore nominale, (iii) l’eventuale corrispettivo per il Trasferimento al Cessionario dell’intera Quota da Trasferire (ed i relativi termini e modalità di pagamento, le garanzie eventualmente pattuite in relazione al pagamento dello stesso e gli eventuali meccanismi di aggiustamento del corrispettivo) offerto dal Potenziale Cessionario (il “Prezzo Offerto”) (iv) gli altri termini e condizioni del prospettato Trasferimento, inclusi eventuali obblighi di indennizzo, nonché le dichiarazioni, garanzie e manleve concordate dal Potenziale Cessionario con il Socio Trasferente e l’eventuale assenza di corrispettivo o la controprestazione dovuta al proposto cessionario per il Trasferimento nell’ipotesi in cui la stessa sia diversa dal denaro;

- con il termine “Trasferimenti Consentiti” si intendono i trasferimenti disposti per atto *mortis causa* e i trasferimenti per atto tra vivi a favore dei propri parenti in linea retta e al proprio coniuge, i trasferimenti a favore di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società; e nell’ipotesi di reintestazione da società fiduciaria al proprio fiduciante o nel caso di intestazione dal fiduciante a società fiduciaria (previa esibizione del relativo mandato). Le limitazioni di trasferimento di cui al presente statuto operano invece in caso di trasferimento della proprietà sostanziale della quota sotto la medesima intestazione fiduciaria.

Ogni Trasferimento di Quota perfezionato in violazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto è inefficace nei confronti della Società e degli altri Soci e, pertanto, il relativo Trasferitario non potrà esercitare alcun diritto connesso alla proprietà della Quota nella Società acquisita in violazione del presente Statuto (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto agli utili, il diritto di voto ove spettante ed il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della Società). In tal caso gli Amministratori non sono autorizzati ad iscriverlo nel Registro delle Imprese.

Articolo 9.1) Diritto di Prelazione

Fatti salvi i Trasferimenti Consentiti, qualora un Socio (il “Socio Trasferente”) titolare di quote di categoria "A" intenda Trasferire, anche senza corrispettivo o con un corrispettivo diverso dal denaro, tutta la, o parte della, propria Quota di categoria "A" nella Società (la “Quota da Trasferire”) ad un terzo (ivi incluso anche ad un Socio) (il “Potenziale Cessionario”) dovrà preventivamente offrirla in prelazione a tutti gli altri Soci titolari di Quote di categoria “A” (i “Soci Riceventi”), con le modalità indicate dal presente Articolo (il “Diritto di Prelazione”). Al fine di consentire l’esercizio del Diritto di Prelazione (o dei diritti di Tag Along e Drag Along infra disciplinati qualora ne sussistano i presupposti) il Socio Trasferente dovrà darne comunicazione scritta ai Soci titolari di Quote di categoria "A" mediante la Comunicazione di Trasferimento (e anche agli altri soci nel caso in cui sorgono a favore di questi ultimi le condizioni per l’esercizio del Tag Along e/o del Drag Along come *infra* disciplinati).

Entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della

Comunicazione di Trasferimento (il “Termine per l’Esercizio della Prelazione”), a pena di decadenza ciascuno dei Soci di categoria “A” avrà il diritto di esercitare il Diritto di Prelazione, inviando comunicazione in tal senso al Socio Trasferente e per conoscenza all’organo amministrativo della Società, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (la “Comunicazione di Prelazione”). Nella Comunicazione di Prelazione dovrà essere manifestata, irrevocabilmente, la volontà del Socio ricevente di acquistare la Quota da Trasferire al Prezzo Offerto dal Potenziale Cessionario (ovvero al prezzo in danaro determinato ai sensi di quanto infra previsto) ed agli altri termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Trasferimento. Per chiarezza espositiva, si precisa che la Comunicazione di Prelazione non dovrà contenere condizioni sospensive o risolutive di sorta.

Qualora uno o più dei Soci riceventi abbia esercitato il Diritto di Prelazione, l’intera Quota da Trasferire sarà suddivisa tra i Soci riceventi che abbiano validamente esercitato il Diritto di Prelazione entro il Termine per l’Esercizio della Prelazione in proporzione alla Quota di capitale sociale da ciascuno di essi detenuta al momento della consegna della Comunicazione di Trasferimento. Nell’ipotesi in cui il Diritto di Prelazione sorga a fronte dell’intenzione del trasferimento della partecipazione a favore di un socio anche quest’ultimo socio avrà il diritto di esercitare la prelazione in proporzione alla partecipazione da quest’ultimo posseduta, in linea con quanto disciplinato nell’ipotesi in cui l’intenzione di trasferimento che ha fatto sorgere il diritto di prelazione sia derivata dal trasferimento potenziale a favore di un terzo.

Qualora due o più Soci Trasferenti intendano procedere al Trasferimento congiunto di tutte o parte delle proprie Quote di categoria "A" per un corrispettivo unico ed inscindibile poiché determinato in funzione del Trasferimento unitario e contestuale delle predette Quote, potrà essere effettuata un’unica Comunicazione di Trasferimento con indicazione del corrispettivo unitario offerto dal Potenziale Cessionario; in detta ipotesi si applicheranno le previsioni di cui al presente Articolo e per Quota da Trasferire, si intenderà la totalità delle Quote di categoria "A" che i Soci Trasferenti intendono Trasferire al Potenziale Cessionario e per corrispettivo il corrispettivo unico e inscindibile indicato nella Comunicazione di Trasferimento.

I Soci Riceventi che abbiano esercitato il Diritto di Prelazione e il Socio Trasferente sono reciprocamente obbligati a perfezionare la compravendita della Quota da Trasferire, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte del Socio Trasferente della Comunicazione di Prelazione.

Qualora nessuno dei Soci riceventi abbia esercitato il Diritto di Prelazione in conformità al presente Articolo, ferma restando la facoltà dei Soci di esercitare i diritti di cui agli articoli 9.2) e 9.3), il Socio Trasferente avrà il diritto (ma non l’obbligo) di Trasferire l’intera Quota da Trasferire al Potenziale Cessionario entro e non oltre 60 (sessanta) Giorni Lavorativi decorrenti dalla data di scadenza del Termine per l’Esercizio della Prelazione a condizione che (i) il prezzo di tale Trasferimento sia pari al Prezzo Offerto; e che (ii) tale Trasferimento avvenga ai medesimi termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Trasferimento (iii) siano spirati i termini per l’esercizio del diritto di Co-Vendita e Drag Along, come infra disciplinati, e pertanto il termine di 60 giorni di cui sopra decorre, eventualmente, dalla scadenza dei termini per l’esercizio dei diritti di Co-vendita e Drag Along.

Qualora il Trasferimento non si perfezioni entro il predetto termine di 60

(sessanta) Giorni Lavorativi, il Socio Trasferente, ove intenda Trasferire tutta la, o parte della, propria Quota nella Società ad un terzo (ivi incluso anche a un Socio), dovrà esperire nuovamente la procedura prevista dal presente Articolo.

Ove richiesto da un Socio Ricevente, il Socio Trasferente dovrà comunque dare prova all'Organo Amministrativo della Società ed ai Soci Riceventi dell'avvenuto Trasferimento della Quota da Trasferire al Potenziale Cessionario, mediante consegna di copia autentica o atto pubblico dell'atto di Trasferimento o di altro documento idoneo ai sensi di legge a provare il trasferimento qualora la Società rivesta la qualifica di p.m.i..

Nel caso in cui il Socio Trasferente intenda Trasferire la Quota da Trasferire senza corrispettivo o contro un corrispettivo diverso dal denaro, i Soci Riceventi che intendano esercitare il Diritto di Prelazione, dovranno chiedere per iscritto al Socio Trasferente che il valore della Quota da Trasferire sia determinato da un Esperto sulla base del Valore di Recesso della Società. La determinazione dell'Esperto sarà valida, definitiva e vincolante per tutti i Soci e dovrà prevedere uno sconto di minoranza qualora applicabile. Gli onorari e rimborsi dovuti all'Esperto saranno a carico del Socio Trasferente. In tal caso, l'Esperto dovrà rendere la propria determinazione entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data di accettazione dell'incarico ed il Termine per l'Esercizio della Prelazione (e/o di esercizio dei diritti di Tag Along o Drag Along infra disciplinati) decorrerà dalla data in cui tale Esperto avrà reso le sue determinazioni alla Parte Trasferente ed al Socio Ricevente che intende esercitare il Diritto di Prelazione o i diritti di Tag Along o Drag Along infra disciplinati.

Articolo 9.2) Diritto di Co-Vendita

Nel caso in cui il Socio o i Soci di Controllo (di seguito nel presente Articolo indicato o indicati anche come il "Socio Trasferente") intenda (o intendano) trasferire al proposto cessionario, mediante un unico atto o più atti, anche non simultanei tra loro - tutta la propria o parte della loro quota - che rappresenti in ogni caso il trasferimento del Controllo, il Socio Trasferente dovrà darne specifica indicazione tramite comunicazione avente tutte le caratteristiche termini e requisiti della Comunicazione di Trasferimento.

Gli altri soci di minoranza (o il solo socio di minoranza), avranno in ogni caso e a propria insindacabile discrezione il diritto di pretendere dal Socio di Controllo (il "diritto di Tag-Along" o il "Diritto di Co-vendita") - e il Socio di Controllo avrà obbligo di far sì - che il proposto cessionario acquisti tutti i (e non solo parte dei) titoli degli altri soci che abbiano esercitato il Tag-Along al medesimo prezzo offerto dal proposto cessionario per i titoli oggetto della Comunicazione di Trasferimento, in ogni caso il prezzo destinato ai soci di minoranza che intendano esercitare il diritto di Tag Along non potrà essere inferiore al valore della quota secondo i criteri stabiliti in caso di recesso con applicazione di uno sconto di minoranza.

Il diritto di Tag-Along potrà essere esercitato dagli altri soci, a pena di decadenza del relativo diritto, mediante lettera raccomandata A.R., fax o messaggio di posta elettronica certificata spedita al Socio di Controllo (e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società o all'Amministratore Unico) entro il trentesimo giorno dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento.

Nel caso di esercizio del diritto di Tag-Along da parte dei soci di minoranza, il trasferimento al proposto cessionario dei titoli di tali soci dovrà aver luogo contestualmente al trasferimento (dal Socio Trasferente al proposto cessionario medesimo) dei titoli oggetto della Comunicazione di Trasferimento, nel giorno,

luogo e ora che il Socio di Controllo comunicherà per iscritto al socio di minoranza con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni.

Sempre nel caso di esercizio del diritto di Tag-Along da parte del socio di minoranza:

- la titolarità dei titoli degli altri soci sarà trasferita al proposto cessionario contestualmente alla stipula dell'atto di trasferimento; e

- ove il proposto cessionario non acquisti (per qualsivoglia ragione) i titoli degli altri soci con le modalità sopra indicate, il Socio di Controllo potrà a propria scelta decidere di non procedere al trasferimento al proposto cessionario dei titoli oggetto della Comunicazione di Trasferimento, ovvero di acquistare dagli altri soci i titoli degli stessi al medesimo prezzo e condizioni al quale avrebbero dovuto essere acquistati dal proposto cessionario secondo la disciplina del presente Articolo, fatta salva, in tale ultimo caso, la facoltà degli altri soci, ciascuno in maniera disgiunta e autonoma, di rinunciare alla vendita dei propri titoli.

Nel caso in cui il Socio di Controllo intenda Trasferire la quota da trasferire senza corrispettivo o contro un corrispettivo diverso dal denaro si fa riferimento *mutatis mutandis* a quanto disposto all'Articolo 9.1 e ai criteri minimi di valutazione di cui sopra al presente Articolo.

Articolo 9.3) Diritto di Drag Along

Qualora siano decorsi i termini sopra indicati senza che i soci aventi diritto abbiano esercitato il diritto di Tag-Along e il Diritto di Prelazione, il socio di Controllo, qualora riceva un'offerta per il trasferimento del 100% del capitale sociale, avrà il diritto di pretendere dal socio di minoranza (il "diritto di *Drag-Along*") - e il socio di minoranza assume l'obbligo nei confronti del socio di Controllo - di trasferire al Proposto Cessionario, insieme ai titoli oggetto della Comunicazione di Trasferimento, anche tutti i (e non solo una parte dei) propri titoli: (i) ai medesimi termini e condizioni ai quali verrebbero ceduti i titoli del socio di Controllo; e (ii) a fronte del contestuale pagamento a favore del socio di minoranza del medesimo prezzo offerto dal proposto cessionario per l'acquisto dei titoli oggetto della Comunicazione di Trasferimento.

Il diritto di Drag-Along dovrà essere esercitato dal socio di Controllo mediante lettera raccomandata A.R., fax o messaggio di posta elettronica certificata spedita al socio di minoranza (e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società o all'Amministratore Unico) entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo previsto dai precedenti paragrafi per l'esercizio da parte dei soci dei diritti di Prelazione e di Tag - Along, a pena di decadenza del relativo diritto, restando in ogni caso inteso che il diritto di Drag-Along potrà ritenersi validamente esercitato solo qualora il corrispettivo offerto dal proposto cessionario ai soci di minoranza per l'acquisto dei titoli oggetto della Comunicazione di Trasferimento di cui all'Articolo 10 non sia inferiore al corrispettivo determinato sulla base del valore economico della Società calcolato - alla data di esercizio del diritto di Drag- Along, secondo i criteri di cui all'art. 2473 cod. civ. - dall'Esperto.

Nel caso in cui il socio di Controllo intenda trasferire al proposto cessionario la Quota senza corrispettivo o contro un corrispettivo diverso dal denaro si fa riferimento *mutatis mutandis* a quanto disposto all'articolo 9.2) e ai criteri minimi sopra indicati al presente articolo.

Nell'ipotesi in cui il socio di minoranza non adempia all'obbligo di trasferimento connesso al diritto di Drag Along il Socio di Controllo avrà il diritto di riscattare le quote del socio di minoranza, sempre al fine di esercitare il diritto di Drag Along,

ai patti e alle condizioni indicate nel presente articolo.

Articolo 9.4) Trasferimento mortis causa

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili mortis causa.

In caso di comproprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.

Articolo 10) PATTI PARASOCIALI

Nel caso in cui la società intende effettuare raccolta di capitale di rischio tramite portali online, in accordo con il Regolamento Consob n. 18592/2013, qualora risultassero sottoscritti dei patti parasociali, i soci aderenti sono obbligati a darne tempestiva comunicazione alla società e a rendere disponibile all'organo amministrativo una copia integrale dell'accordo sottoscritto affinché lo stesso venga pubblicato sul sito internet della società'.

RECESSO - ESCLUSIONE

Articolo 11) Compete il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, mediante comunicazione scritta inviata alla società con raccomandata a.r. contenente le generalità del recedente e l'indicazione del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento, entro giorni quindici (o nel diverso termine previsto inderogabilmente dalla legge) decorrenti dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che lo legittima oppure dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che lo legittima.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.

Non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il recesso non può essere esercitato per una parte soltanto della partecipazione.

Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto avverrà entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione alla società del recesso, con le modalità previste dall'articolo 2473 c.c..

In tutti i casi di rimborso della partecipazione di un socio con somme prelevate dal patrimonio sociale si accresce proporzionalmente la partecipazione degli altri soci.

Articolo 12) Sono considerate ipotesi di esclusione dalla società:

- il fallimento o la sottoposizione ad altra procedura concorsuale, l'interdizione e l'inabilitazione del socio, la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- l'esercizio da parte del socio, per conto proprio o altrui, anche come socio di una società di fatto, di un'attività concorrente con quella della società, salvo che consti il consenso scritto di tutti gli altri soci;
- la definitiva impossibilità da parte del socio di eseguire la prestazione d'opera o di servizi a favore della società che costituisce oggetto del suo conferimento.

L'esclusione è stabilita con decisione dei soci adottata a maggioranza assoluta del capitale sociale, non computandosi nel quorum la quota del socio della cui esclusione si tratta, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione, mediante raccomandata a.r., al socio escluso.

Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti all'arbitro nominato ai sensi del presente statuto; l'opposizione ne sospende l'esecuzione. Se la società è composta da due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dall'arbitro

su domanda dell'altro.

I soci esclusi hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, nel termine e con le modalità previste in caso di recesso, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 13) Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore legale dei conti nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale dei conti;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484 n.6 c.c., la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;
- h) l'esclusione di un socio;
- i) le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Articolo 14) Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) con il metodo assembleare;
- b) mediante consultazione scritta;
- c) sulla base del consenso espresso per scritto.

Con riferimento alle materie indicate sotto lettere e), f) e g) del precedente articolo del presente statuto oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Articolo 15) ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o da uno degli Amministratori mediante lettera raccomandata a.r. spedita ai soci, o consegnata a mano e sottoscritta in calce per ricevuta, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese, ed ai sindaci ed al revisore legale dei conti, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nello stesso termine può essere convocata anche mediante fax o e-mail da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo conosciuto dalla società in base alle risultanze del Registro delle Imprese o delle comunicazioni effettuate per iscritto dai soci ai sensi del precedente articolo 5), ed ai sindaci ed al revisore legale dei conti, se nominati. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal destinatario.

E' consentito ai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea con domanda scritta contenente gli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in

forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale per il quale è attribuito il diritto di voto e sono presenti o informati della riunione tutti gli amministratori, sindaci e revisore legale dei conti, se nominati, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori, i sindaci ed il revisore legale dei conti, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultino iscritti come soci ai sensi di legge e che siano titolari di quote di partecipazione al capitale per il quale lo statuto prevede l'esercizio del diritto di voto; ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta. Le deleghe sono conservate dalla società.

Ha diritto di voto ogni socio titolare di quote di partecipazione al capitale per il quale lo statuto prevede l'esercizio del diritto di voto, che sia iscritto presso il Registro delle Imprese o che giustifichi la propria qualita' di socio titolare di quote che attribuiscono il diritto di voto esibendo idoneo titolo di legittimazione - ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore più anziano di età; in mancanza l'Assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza degli intervenuti, facendosi riferimento ai Soci titolari delle quote di partecipazione al capitale sociale per il quale è previsto il diritto di voto.

Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina pure un segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessari, due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

L'Assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, salvo nei casi in cui la legge richieda una maggioranza più elevata. Ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi si fa riferimento esclusivamente alle quote di partecipazione del capitale sociale per il quale è previsto il diritto di voto.

Le deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

E' ammessa la possibilità che l'assemblea dei soci possa svolgersi anche per teleconferenza, videoconferenza, con comunicazione videoscritta in tempo reale (chat), secondo apposito regolamento deliberato dall'assemblea stessa. Tale regolamento dovrà disciplinare le modalità di collegamento, le formalità richieste per la verifica del numero legale e per l'adozione e verbalizzazione delle deliberazioni. In particolare, il regolamento deve prevedere quanto segue:

- che il Presidente dell'assemblea possa accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che il Segretario e/o il Soggetto verbalizzante possano percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del

giorno, di ricevere o visionare documentazione riguardante la riunione o poterne trasmettere, di partecipare alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;

- che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione e/o il Soggetto verbalizzante onde consentire la stesura del relativo verbale.

Articolo 16) CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO.

1. Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta, promossa da ciascuno degli amministratori oppure da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale: i promotori provvedono a sottoporre a ciascun socio, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata, telegramma al domicilio risultante dal Registro delle Imprese o a mezzo fax o e-mail al numero o all'indirizzo conosciuto dalla società in base alle risultanze del Registro delle Imprese o delle comunicazioni effettuate per iscritto dai soci ai sensi del precedente articolo 5), un testo scritto, dal quale risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e l'invito ad esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra, entro un termine stabilito non inferiore ad 8 (otto) giorni dal ricevimento della comunicazione. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato.

Il socio interpellato, se lo ritiene, presta il proprio consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto o altrimenti approvandolo per iscritto.

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci titolari di quote di partecipazione del capitale sociale per il quale è previsto il diritto di voto siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta entro il termine di cui sopra; ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo.

2. Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consenso espresso per iscritto, ciascun socio manifesta il proprio consenso mediante sottoscrizione di un documento da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; la decisione si perfeziona validamente quando almeno la maggioranza prescritta dei soci titolari di quote di partecipazione del capitale sociale per il quale è previsto il diritto di voto abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso su un testo di decisione sostanzialmente identico.

3. La documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società.

Ogni socio titolare di quote di partecipazione del capitale sociale per il quale è previsto il diritto di voto ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni sono prese col voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, salvi i casi in cui la legge richieda una maggioranza più elevata. Ai fini del calcolo delle maggioranze si fa riferimento esclusivamente alle quote di partecipazione del capitale sociale per il quale è previsto il diritto di voto.

E' compito degli amministratori verificare che la procedura decisionale di consultazione scritta sia stata formalmente rispettata, provvedere a raccogliere i documenti di risposta alla consultazione dei soci, eseguire i conteggi necessari ai fini della determinazione del quorum deliberativo, comunicare a tutti i soci ed ai sindaci o al revisore legale dei conti, ove nominati, i risultati della decisione. In

caso di assunzione della decisione, i medesimi cureranno la trascrizione mediante annotazione sul libro delle decisioni dei soci. Degli esiti degli accertamenti suddetti dovrà essere dato conto nell'annotazione suddetta.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 17) ORGANO AMMINISTRATIVO

La società può essere amministrata da un Amministratore Unico oppure da più Amministratori: in tale ultimo caso questi costituiscono il Consiglio di Amministrazione.

Tuttavia, salvo quanto per legge o per statuto riservato alla competenza del Consiglio di Amministrazione, nella decisione di nomina può essere stabilito che l'amministrazione sia affidata a più persone con poteri disgiunti o congiunti ai sensi degli articoli 2257 e 2258 del codice civile: in questo caso le decisioni di cui al 3° comma dell'art. 2257 c.c. e di cui al 2° comma dell'art. 2258 c.c. sono adottate dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabiliscono: il numero degli stessi, la struttura dell'organo amministrativo, la durata in carica (anche a tempo indeterminato) e le eventuali limitazioni ai poteri gestori.

I componenti dell'organo amministrativo possono essere scelti anche fra i non soci e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile.

Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre ai soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se invece viene meno la maggioranza degli amministratori si intende dimissionario l'intero organo e i soci provvederanno alla nomina del nuovo organo amministrativo.

Articolo 18) POTERI

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, o dall'atto di nomina, attribuiti alla esclusiva competenza della decisione dei soci.

L'organo amministrativo può nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 19) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, salvo che non sia già stato eletto dai soci in sede di nomina dell'organo; può eleggere inoltre uno o più Vice-Presidenti che lo sostituiscono in caso di sua assenza od impedimento, nonché un segretario scelto anche fra le persone estranee.

In caso di assenza od impedimento sia del Presidente che dei Vice-Presidenti la presidenza è assunta dall'amministratore più anziano d'età.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, con lettera raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi o al Revisore legale dei conti se nominati. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma, fax o posta elettronica da spedirsi almeno tre giorni prima della seduta, al numero o all'indirizzo notificato alla società. In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio delibera validamente quando risulti totalitario.

Di ogni adunanza viene fatto processo verbale da scrivere in apposito libro e da

firmare da parte del Presidente e del segretario.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Per tali modalità di formazione delle decisioni si fa rinvio a quanto disposto dal presente statuto, con riguardo alle decisioni dei soci; le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in video o tele conferenza purché tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, e purché sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto ha prevalenza la decisione alla quale accede il Presidente tranne quando il Consiglio sia formato da soli due membri, nel qual caso le deliberazioni sono prese all'unanimità e le riunioni sono valide con la presenza di entrambi i consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione, può provvedere alla nomina di uno o più Amministratori Delegati, determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 20) RAPPRESENTANZA LEGALE

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e, con le stesse modalità e limitazioni con cui è stato loro attribuito il potere di amministrare la società, agli amministratori disgiuntamente o congiuntamente.

Articolo 21) RIMBORSO SPESE

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonché una indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.

CONTROLLI

Articolo 22) ORGANO DI CONTROLLO

1. I soci possono nominare l'organo di controllo (Sindaco Unico o Collegio Sindacale) oppure un revisore.

La nomina dell'organo di controllo (Sindaco Unico o Collegio Sindacale, a seconda delle previsioni di legge) è obbligatoria nei casi previsti dalla legge. L'organo di controllo funzionerà a norma di legge ed eserciterà anche la revisione legale dei conti, dovendo pertanto essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

In caso di nomina del Collegio Sindacale, questo sarà composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti e funzionanti secondo la normativa prevista in materia di società per azioni.

Con decisione dei soci, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

2. E' consentito che le riunioni del Collegio Sindacale avvengano mediante mezzi di telecomunicazione; in tale ipotesi valgono le disposizioni stabilite per le riunioni assembleari all'articolo 15 del presente "Statuto", naturalmente fatte salve le modifiche che conseguono alla diversa natura della riunione ed ai soggetti che vi devono partecipare.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 23) ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in questi casi peraltro gli amministratori devono segnalare nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Articolo 24) UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinarsi alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci previa decisione degli stessi, salvo diversa destinazione, salvi inoltre eventuali diritti agli utili spettanti a singoli soci ex art.2468, comma 3 del codice civile e fatto salvo infine quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2463 c.c..

In caso di distribuzione questa avverrà in proporzione alle quote possedute dai soci. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 25) Nel caso di scioglimento della società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 26) Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro Imprese.

Bollo assolto ai sensi del Decreto 22/2/2007 mediante M.U.I.